



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 9

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Valdegamberi, Finco, Ciambetti, Forcolin, Sandonà e Riccardo Barbisan

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3 “MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 24 MARZO 2015, N. 33

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 novembre 2015.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3 “MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 24 MARZO 2015, N. 33

Relazione:

Con la conversione in L. 24.03.2015 n. 33 del D.L. 24.1.2015 n.3, emanato a motivo della ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di adeguamento al sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo ed elevare il livello di tutela dei consumatori e di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, le banche popolari autorizzate con attivo superiore a 8 miliardi di euro devono trasformarsi in Società per Azioni.

L'adeguamento a tale nuova disciplina dovrà avvenire:

- a) per le banche popolari che al momento dell'entrata in vigore della norma possiedono un attivo superiore alla citata soglia entro 18 mesi dalle disposizioni attuative emanata dalla Banca d'Italia (ovvero dal 28.06.2015);*
- b) per le banche popolari che superano gli 8 miliardi di Euro di attivo solo successivamente all'entrata in vigore della norma entro 12 mesi da tale momento.*

Con legge di conversione si è altresì modificato l'art. 28 del TUB, che ha introdotto la possibilità che la Banca d'Italia limiti il diritto di rimborso in caso di recesso dei soci, “anche in deroga a norme di legge“, “laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”.

Con l'aggiornamento del 09.06.2015 alla circolare n. 285 del 17.12.2013 la Banca d'Italia, in attuazione al disposto di legge, ha attribuito ai Consigli di Amministrazione della banche popolari la facoltà di limitare o rinviare, un tutto o in parte e senza limiti di tempo il rimborso del socio recedente, tenendo conto della “situazione prudenziale” della banca.

Il Legislatore è quindi intervenuto con una normativa d'imperio, di fatto eccezionale, a limitare l'autonomia privata e con effetto anche per i soci delle banche già operanti al 26.3.2015 su una materia, il regime cooperativo, avente tutela Costituzionale, imponendo la trasformazione da società cooperative in società per azioni. Inoltre per il tramite delle disposizioni della Banca d'Italia che hanno così assunto, in via altrettanto straordinaria, rango di legge ha bloccato, senza limiti di tempo, il diritto di recesso per i soci contrari alla trasformazione.

RATIO DELLA PROPOSTA.

Le Banche Popolari interessate dalla riforma hanno una frammentata compagine azionaria di soci che hanno deciso a suo tempo di investire i propri capitali in una banca popolare e che si troveranno invece azionisti di una spa, ai quali non è più garantita la possibilità di ottenere il rimborso delle quote a seguito di recesso.

A tal fine le banche non quotate hanno individuato, di fatto, la quotazione in Borsa come unica strada per consentire al socio la monetizzazione del proprio investimento.

I piccoli azionisti della Banche Popolari si troveranno pertanto nella condizione di monetizzare l'investimento tramite il canale della Borsa. Ciò comporterà la fissazione di un valore delle azioni ben al di sotto dei valori di

perizia proposti dal Consiglio di Amministrazione nelle ultime assemblee, avvenuto tra l'altro all'interno di una logica cooperativistica.

Tali azionisti sono stati altresì indotti dalle Banche stesse nel corso degli anni a procedere al c.d. affrancamento del costo fiscale delle quote a dei valori che oggi non sono più rappresentativi.

La proposta di legge in esame è diretta ad eliminare l'effetto vincolante che una norma sopraggiunta di carattere obbligatorio e straordinario, del tutto estranea alla sfera di azionabilità del contribuente, può produrre su comportamenti da lui già opzionati ed indotti, in questi anni, dalle Banche Popolari e che a normativa vigente comporta l'ineducibilità fiscale della perdita che graverà in capo al socio stesso al momento della cessione.

La tutela aderisce ad un preordinato principio per cui un comportamento imposto dalla legge (la trasformazione coatta in spa, il blocco al diritto di recesso e la strada della quotazione di borsa in un momento di debolezza per la Banca) non possa in linea di principio, produrre effetti negativi sulla sfera fiscale già azionata dal contribuente.

Nella fattispecie, il valore di cessione delle azioni post quotazione detenute nelle banche popolari trasformate in Spa ed oggetto di rivalutazione genereranno delle minusvalenze a causa dell'impatto della riforma, provocando l'irrilevanza fiscale di tale "perdita". Verrebbero così annullati gli effetti sperati dal contribuente che avrebbe peraltro già pagato l'imposta sostitutiva su tale rivalutazione, in previsione di condizioni del tutto diverse da quelle attuali, imposte e obbligate, al momento della cessione.

Saremmo in presenza di una doppia imposizione sul socio (per lo più piccoli risparmiatori) che dapprima ha rivalutato tali attività pagando l'imposta sostitutiva e che poi non può dedurre dal proprio reddito le minusvalenze, realizzate a seguito di scelte straordinarie imposte.

NORMATIVA FISCALE.

La norma fiscale ha visto, negli anni, il susseguirsi di "finestre temporali" che hanno concesso al contribuente di rideterminare il valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati in cambio del pagamento di un'imposta sostitutiva, ai fini di dare rilevanza fiscale ai maggiori valori così rideterminati in luogo del costo o valore di acquisto degli stessi.

Le prima legge di rivalutazione è stata introdotta con la legge 28 dicembre 2001 n. 448, articolo 5. Leggi successive hanno prorogato dapprima e rinnovato poi l'applicazione di tale norma di carattere agevolativo, prevedendo ulteriori finestre temporali per agire sulla rideterminazione dei valori di acquisto. Il comma 6 del citato articolo prevede che "L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi", introducendo pertanto l'irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3 “MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 24 MARZO 2015, N. 33

Art. 1 - Modifiche e integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 “Misura urgente per il sistema bancario e gli investimenti” convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 33.

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 1 del DL 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 33 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis 1. Le disposizioni di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 448/2001 non si applicano ai soggetti che alla data del 26 marzo 2015 possedevano titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati nelle banche popolari autorizzate di cui al comma 2 del presente decreto.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 “Misura urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 33.	3
---	---